

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

RIORGANIZZAZIONE DIAGNOSTICA PRENATALE E ACCETTAZIONE OSTETRICO
GINECOLOGICA

Codice CUP C92C24000040002

INDICE

CAPO 1. NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO	3
ART. 1 - OGGETTO	3
ART. 2 - VALORE	3
ART. 3 - FORMA.....	4
ART. 4 - CATEGORIE DEI LAVORI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE	4
CAPO 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE.....	5
ART. 5 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO	5
ART. 6 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO.....	5
ART. 7 - INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO	6
ART. 8 - CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI.....	6
ART. 9 - FALLIMENTO DELL'APPALTATORE	6
ART. 10 - PENALI	6
ART. 11 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - ESECUZIONE D'UFFICIO DEI LAVORI.....	7
ART. 12 - RECESSO	8
ART. 13 NORME GENERALI SUI MATERIALI, I COMPONENTI, I SISTEMI E L'ESECUZIONE.....	8
CAPO 3. TERMINI PER L'ESECUZIONE.....	8
ART. 14 - CONSEGNA E INIZIO DEI LAVORI.....	8
ART. 15 - TERMINI PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI.....	9
ART. 16 - PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI DELL'APPALTATORE	9
ART. 17 - INDEROGABILITÀ DEI TERMINI DI ESECUZIONE.....	10
ART. 18 - PROROGHE	10
ART. 19 - SOSPENSIONE DEI LAVORI	11
CAPO 4. CONTABILIZZAZIONE E PAGAMENTI	11
ART. 20 - CONTABILIZZAZIONE LAVORI A MISURA.....	11
ART. 21 - VALUTAZIONE DEI MANUFATTI E DEI MATERIALI A PIÙ D'OPERA.....	17
ART. 22 - VARIANTI.....	17
ART. 23 - VALUTAZIONE NUOVI LAVORI E NUOVI PREZZI	18
ART. 24 - ANTICIPAZIONE	18
ART. 25 - PAGAMENTI IN ACCONTO.....	18

ART. 26 - PAGAMENTI A SALDO	18
ART. 27 - REVISIONE PREZZI	19
CAPO 5. GARANZIE.....	19
ART. 28 - CAUZIONI	19
ART. 29 - ASSICURAZIONI R.C.....	19
CAPO 6. DISPOSIZIONI PER LA FASE ESECUTIVA	20
ART. 30 - ADEMPIMENTI PRELIMINARI IN MATERIA DI SICUREZZA.....	20
ART. 31 - NORME DI SICUREZZA GENERALI E SICUREZZA NEL CANTIERE	21
ART. 32 - PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO.....	21
ART. 33 - PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA	21
ART. 34 - OSSERVANZA E ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA	22
ART. 35 - SUBAPPALTO	22
ART. 36 - RESPONSABILITÀ IN MATERIA DI SUBAPPALTO.....	23
ART. 37 - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE IN MATERIA DI PERSONALE	23
ART. 38 - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE IN MATERIA DI CONTABILITA' DEI LAVORI	24
ART. 40 - CUSTODIA DEL CANTIERE	24
ART. 40 - CUSTODIA DEL CANTIERE	24
ART. 41 - OBBLIGHI IN MATERIA DI TRACCIABILITA'	24
ART. 42 - CARTELLO DI CANTIERE	25
ART. 43 - ALTRI ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE	25
CAPO 7. ULTIMAZIONE E COLLAUDO.....	27
ART. 44 - ULTIMAZIONE DEI LAVORI E GRATUITA MANUTENZIONE	27
ART. 45 - TERMINI PER L'ACCERTAMENTO DELLA REGOLARE ESECUZIONE.....	27
ART. 46 - PRESA IN CONSEGNA DEI LAVORI ULTIMATI.....	28
CAPO 8. NORME FINALI.....	28
ART. 47 - RISERVE E CONTROVERSE.....	28
ART. 48 - SPESE	28
ART. 49 - RINVIO	29

CAPO 1. NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

ART. 1 - OGGETTO

1. Il presente appalto ha ad oggetto la riorganizzazione della diagnostica prenatale e accettazione ostetrico ginecologica, facente parte del comprensorio dell'ospedale Burlo Garofolo di Trieste.
2. Ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. n. 36/2023 (nel prosieguo indicato brevemente anche come Codice dei Contratti), il presente è un appalto di lavori; l'oggetto principale del contratto è l'esecuzione di lavori pubblici.
3. Per consentire il normale svolgimento dell'attività sanitaria nelle aree oggetto di intervento, i lavori saranno realizzati in due fasi distinte, anche non immediatamente consecutive. Il tempo contrattuale indicato al successivo art. 15, è computato tenendo conto della durata complessiva delle due fasi.
4. A titolo meramente indicativo e non esaustivo, l'appalto comprende le seguenti prestazioni:
I FASE - Spostamento della diagnostica prenatale (SSD Medicina Fetale e Diagnosi Prenatale) al secondo piano della palazzina ambulatori.
 - Apertura varco per porta scorrevole su partizione interna non strutturale, rimozione e installazione controsoffitto nuovo in quadrotti;
 - Rimozione serramenti interni e di apparecchi sanitari;
 - Adeguamento impianto elettrico e rete dati con aggiunta o spostamento di prese e interruttori;Il FASE - Riorganizzazione degli spazi rimasti a disposizione dalla diagnosi prenatale e trasferimento dell'accettazione ostetrico-ginecologica e la gravidanza a rischio.
 - Demolizione e rimozione di partizioni interne non strutturali, della pavimentazione in pvc e del controsoffitto esistente in quadrotti;
 - Realizzazione del nuovo assetto distributivo dei locali mediante la realizzazione di nuove partizioni interne, modifica e rinnovo degli impianti elettrici, idrici, sanitari, climatizzazione e gas medicali;
 - Nuova pavimentazione in pvc e controsoffittatura in pannelli in fibre minerali;
5. Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessari per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente Capitolato Speciale d'Appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal computo metrico estimativo di cui l'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.
6. L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi; trova applicazione l'articolo 1374 del codice civile.

ART. 2 - VALORE

1. Il valore dell'appalto posto a base dell'affidamento è definito nell'importo di Euro 115.549,79 - comprensivi di Euro 30.847,11 per manodopera – a cui vanno aggiunti Euro 7.005,18 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, per complessivi Euro 122. 554,97, al netto di IVA in misura di legge.
2. L'importo a base di gara ammonta ad Euro 115.549,79 (IVA esclusa) su cui i concorrenti formuleranno lapropria offerta.

3. I costi della manodopera, pur essendo inclusi nell'importo a base di gara, non sono soggetti a ribasso ai sensi dell'art. 41, comma 14, del D. Lgs. n. 36/2023. Resta la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo offerto in sede di gara deriva da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera.

ART. 3 - FORMA

1. Il contratto è stipulato **“a misura”**.
2. L'importo dei lavori, come determinato in seguito all'applicazione del ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario, può variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantità effettivamente eseguite o definite in sede di contabilità, fermi restando i limiti di cui all'articolo 120 del D. Lgs. n.36/2023 e le condizioni previste dal presente Capitolato speciale.
3. I prezzi unitari determinati attraverso l'applicazione del ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario in sede di gara costituiscono i prezzi contrattuali e sono da intendersi a tutti gli effetti come «elenco dei prezzi unitari».

ART. 4 - CATEGORIE DEI LAVORI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

1. In conformità alla Tabella A contenuta nell'Allegato II-12 al D. Lgs. n.36/2023, i lavori sono riconducibili alle seguenti categorie che costituiscono indicazione per il rilascio del certificato di esecuzione lavori:

CATEGORIE DI LAVORI				
CATEGORIA	CLASSIFICA	IMPORTO	INCIDENZA PERCENTUALE	PREVALENTE
Assimilabile a OG 1 -Edifici civili industriali	Art. 28 all. II.12 D. Lgs. n.36/202	€ 78.962,29	68 %	Prevalente
Assimilabile a OS 30 - Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi	Art. 28 all. II.12 D. Lgs. n.36/202	€ 17.209,76	15 %	Scorporabile
Assimilabile a OS 3 Impianto idrico-sanitario, cucine, lavanderie	Art. 28 all. II.12 D. Lgs. n.36/202	€ 19.377,74	17 %	scorporabile
TOTALE		€ 115.549,79	100 %	

2. Per l'esecuzione dei lavori è necessario il possesso dei seguenti requisiti:

2.1 REQUISITI GENERALI:

- a) insussistenza di una delle situazioni per cui l'art. 94 del d.lgs. n. 36/2023 dispone l'esclusione automatica dalle procedure di affidamento degli appalti;
- b) insussistenza di una delle situazioni previste dall'art. 95 del d.lgs. n. 36/2023 come causa di esclusione non automatica;
- c) insussistenza di situazioni di illecito professionale grave come stabilito all'art. 98 del d.lgs. 36/2023;

- d) insussistenza di situazioni di pantouflage di cui all'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 e trovano applicazione gli artt. 96 e 97 del d.lgs. 36/2023;
- 2.2 REQUISITI SPECIALI:
Ai sensi dell'art. 28 dell'Allegato II-12 al D. Lgs. n.36/2023 i requisiti speciali per l'esecuzione dei lavori sono i seguenti:
- a. esecuzione diretta, nel quinquennio precedente l'esperimento della procedura per l'affidamento del presente appalto, di lavori analoghi a quelli indicati nella Tabella al comma 1, per un importo non inferiore a quello ivi indicato per ciascuna lavorazione
 - b. costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15 per cento dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l'importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera a);
 - c. possesso di adeguata attrezzatura tecnica.
3. Il possesso attestazione SOA – classifica I o superiore – relativamente alle singole lavorazioni indicate nella Tabella al comma 1, è sufficiente a dimostrazione circa il possesso del relativo requisito speciale di partecipazione.
4. Permane l'obbligo di esecuzione da parte di installatori aventi i requisiti di cui agli articoli 3 e 4 del D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 relativamente alle lavorazioni disciplinate dal decreto medesimo.

CAPO 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE

ART. 5 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

1. Il contratto d'appalto sarà stipulato in forma di scrittura privata non autenticata e sottoscritto digitalmente, ai sensi del d.lgs. n. 82/2005 e degli articoli 18, comma 1, del d.lgs. n. 36/2023 ss.mm.ii. e 6, comma 4, della Legge n. 221/2012.
2. La sottoscrizione del contratto da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

ART. 6 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, ancorché non materialmente allegati, tutti gli elaborati del progetto definitivo-esecutivo approvato dall'Istituto ed, in particolare, il presente Capitolato Speciale d'Appalto il Computo Metrico Estimativo ed il piano di sicurezza e coordinamento di cui all'art. 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e al punto 3.2 dell'allegato XV allo stesso
2. Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:
 - a) le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché inserite e integranti il presente Capitolato speciale; esse hanno efficacia limitatamente ai fini dell'aggiudicazione per la determinazione dei requisiti speciali degli esecutori e ai fini della valutazione delle addizioni o diminuzioni dei lavori di cui all'articolo 106 del Codice dei contratti;

- b) le quantità delle singole voci elementari rilevabili dagli atti progettuali e da qualsiasi altro loro allegato

ART. 7 - INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

1. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente Capitolato speciale, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

ART. 8 - CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

1. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
2. La cessione dei crediti è disciplinata dall'art. 120, comma 12, del d.lgs. 36/2023 e della Legge 21 febbraio 1991, n. 52.

ART. 9 - FALLIMENTO DELL'APPALTATORE

1. In caso di fallimento dell'appaltatore la Stazione appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall'art. 124 del d.lgs. 36/2023.
2. Se l'esecutore è un raggruppamento temporaneo di imprese, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di un'impresa mandante trova applicazione l'articolo 68 del d.lgs. 36/2023.

ART. 10 - PENALI

1. Ai sensi dell'articolo 126 del d.lgs. 36/2023, nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori complessiva o per la singola fase, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari allo 1‰ (uno per mille) dell'importo contrattuale.
2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:
 - a) nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli stessi ai sensi dell'articolo 14;
 - b) nell'inizio dei lavori per mancata consegna o per inefficacia del verbale di consegna imputabili all'appaltatore che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti;
 - c) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal RUP;
 - d) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati.
3. La penale di cui al comma 2, lettere a), b) e c), sarà applicata all'importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui al comma 2, lettera d) sarà applicata all'importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.
4. Tutte le fattispecie di ritardi sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente al RUP da

- parte del direttore dei lavori, immediatamente al verificarsi della relativa quantificazione temporale; sulla base delle predette indicazioni le penali sono applicate in sede di conto finale ai fini della verifica in sede di regolare esecuzione.
5. Nel caso di incompleta, inesatta o inadeguata esecuzione di una delle prestazioni previste dal presente contratto, l'Istituto potrà applicare una penale da un minimo di € 100,00 (cento/00 Euro) a un massimo di € 1.000,00 (mille/00 Euro), in relazione alla gravità dell'inadempimento, da accertarsi in base a un procedimento in contraddittorio tra le parti, sempre che tale comportamento non configuri un'ipotesi di risoluzione contrattuale ai sensi del successivo art. 11
 6. L'importo complessivo delle penali determinate ai sensi dei commi precedenti non potrà superare il 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale; se i ritardi sono tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale, trova applicazione l'articolo 11 in materia di risoluzione del contratto.
 7. L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa del ritardo o dell'inadempimento dell'Appaltatore.

ART. 11 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - ESECUZIONE D'UFFICIO DEI LAVORI

1. La Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto in caso di grave inadempimento dell'Appaltatore o di grave ritardo rispetto al termine di ultimazione dei lavori, previa diffida ad adempiere, con le forme e le modalità previste dall'art. 122 del d.lgs. 36/2023. Nel caso di
2. risoluzione del contratto per ritardo nell'esecuzione delle prestazioni, la penale di cui all'articolo 10 è computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori con la diffida ad adempiere.
3. Il contratto è altresì risolto di diritto, senza necessità di formale diffida, ai sensi dell'art. 1456 c.c. nei seguenti casi:
 - a) violazione da parte dell'appaltatore degli obblighi posti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 in materia di tracciabilità dei pagamenti;
 - b) provvedimento di applicazione, nei confronti dell'appaltatore, di misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia;
 - c) sentenza di condanna passata in giudicato per i reati indicati all'art. 94 del d.lgs. 36/2023.
4. Sono dovuti dall'appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a terzi. Per il risarcimento di tali danni la Stazione appaltante può trattenere qualunque somma maturata a credito dell'appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.
5. Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione appaltante è fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento o con posta elettronica certificata, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.
6. Alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il direttore dei lavori e l'appaltatore o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature dei e mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per l'eventuale riutilizzo e alla

determinazione del relativo costo.

ART. 12 - RECESSO

1. Ai sensi dell'art. 123 del d.lgs. 36/2023 la Stazione appaltante ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite.
2. Il decimo dell'importo delle opere eseguite è dato dalla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta, e l'ammontare netto dei lavori eseguiti.

ART. 13 NORME GENERALI SUI MATERIALI, I COMPONENTI, I SISTEMI E L'ESECUZIONE

1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere ed impianti oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel presente Capitolato Speciale d'Appalto, negli elaborati grafici del progetto definitivo-esecutivo.
2. L'appaltatore, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che l'esecuzione delle opere sia conforme alle «Norme tecniche per le costruzioni» approvate con il decreto del Ministro delle infrastrutture 17 gennaio 2018 e che i materiali da costruzione utilizzati siano conformi a quanto previsto dal Regolamento europeo n. 305/2011 ed al D. L.vo 16 giugno 2017, n. 106.
3. Per quanto riguarda l'accettazione, la qualità e l'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l'eventuale sostituzione, trova applicazione l'art. 4 dell'Allegato II.14 al D. Lgs. N. 36/2023.
4. L'accettazione definitiva dei materiali e dei componenti si ha solo dopo la loro posa in opera. Anche dopo l'accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte dell'esecutore, restano fermi i diritti e i poteri della stazione appaltante in sede di collaudo.

CAPO 3. TERMINI PER L'ESECUZIONE

ART. 14 - CONSEGNA E INIZIO DEI LAVORI

1. La consegna dei lavori potrà aver luogo già il giorno successivo alla stipulazione del contratto e, non oltre 45 giorni dalla stessa, nelle forme e nei modi previsti dall'art. dall'art. 3, allegato II.14 del d.lgs. 36/2023.
2. Se nel giorno fissato e comunicato l'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 (cinque) giorni e non superiore a 15 (quindici) giorni; i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine di anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione definitiva, fermo restando il risarcimento del danno (ivi compreso l'eventuale maggior prezzo di una nuova aggiudicazione) se eccedente il valore della cauzione, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell'appaltatore. Se è indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento dei lavori, l'appaltatore è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.

3. È facoltà della Stazione appaltante procedere in via d'urgenza alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell'art. 17, comma 9, del d.lgs. 36/2023.
4. La consegna dei lavori sarà unica e non frazionata ancorché l'intervento sia operativamente distinto in due fasi, come dettagliatamente indicato al precedente art. 1.

ART. 15 - TERMINI PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI

1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in giorni 73 (settantatré) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.
2. Nel dettaglio, il tempo contrattuale indicato al comma precedente è così strutturato:
 - a) FASE I – indicata al precedente art. 1, comma 4 : giorni 16
 - b) Una fase intermedia di traslochi: giorni 17
 - c) FASE II – indicata al precedente art. 1, comma 4 : giorni 40
3. Nel calcolo del tempo di cui ai commi precedenti è tenuto conto delle ferie contrattuali e dell'andamento stagionale sfavorevole.
4. L'appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori che potrà fissare scadenze inderogabili per l'approntamento delle opere necessarie all'inizio di forniture e lavori da effettuarsi da parte di altre imprese per conto della Stazione appaltante oppure delle opere necessarie all'utilizzazione, prima della fine dei lavori e previa emissione del certificato di regolare esecuzione riferito alla sola parte funzionale delle opere.

ART. 16 - PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI DELL'APPALTATORE

1. Entro 15 (quindici) giorni dalla stipulazione del contratto, e comunque prima dell'inizio dei lavori, l'appaltatore deve predisporre e consegnare alla direzione lavori un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la direzione lavori si sia pronunciata il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.
2. Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:
 - d) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese estranee al contratto;
 - e) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché ciò non sia imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione appaltante;
 - f) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
 - g) se è richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'articolo 92, comma 1, del D. L.vo n. 81/2008.
3. I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla Stazione appaltante e integrante il progetto definitivo-esecutivo; tale cronoprogramma può essere

modificato dalla Stazione appaltante al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2.

ART. 17 - INDEROGABILITÀ DEI TERMINI DI ESECUZIONE

1. Non costituiscono motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma esecutivo o della loro ritardata ultimazione:
 - a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
 - b) l'adempimento di prescrizioni o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione;
 - c) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
 - d) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal presente Capitolato Speciale;
 - e) le eventuali controversie tra l'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati dall'appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;
 - f) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'appaltatore e il proprio personale dipendente;
 - g) le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dal Direttore dei lavori, dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o dal R.U.P. per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;
 - h) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell'articolo 14 del D. L.vo n. 81/2008, fino alla relativa revoca.
2. Non costituiscono, altresì, motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione i ritardi o gli inadempimenti di imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione appaltante, se l'appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione appaltante medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.
3. Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe di cui all'articolo 18, di sospensione dei lavori di cui all'articolo 19.

ART. 18 - PROROGHE

1. Se l'appaltatore, per causa ad esso non imputabile, non è in grado di ultimare i lavori nel termine contrattuale di cui all'articolo 15, anche relativamente alla singola fase indicata al comma 2 dello stesso art. 15, può chiedere la proroga, presentando apposita richiesta motivata con congruo anticipo, ai sensi dell'art. 121, comma 8, del d.lgs. 36/2023.
2. La proroga è concessa o negata con provvedimento scritto del R.U.P. entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.

ART. 19 - SOSPENSIONE DEI LAVORI

1. Il Direttore lavori ed il RUP possono sospendere i lavori nei casi e con le modalità previste 121 del d.lgs. 36/2023 e dall'art. 8 dell'allegato II.14 d.lgs. 36/2023. Costituiscono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dall'articolo 120 del d.lgs. 36/2023.
2. La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale.
3. Nel caso gli impedimenti interessino solo una parte delle opere, **l'appaltatore è tenuto a proseguire con le parti di lavoro eseguibili**, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in tal caso il differimento dei termini contrattuali è pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra l'ammontare dei lavori sospesi e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma esecutivo dei lavori di cui all'articolo 17.

CAPO 4. CONTABILIZZAZIONE E PAGAMENTI

ART. 20 - CONTABILIZZAZIONE LAVORI A MISURA

1. La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date nelle norme del capitolato speciale e nell'enunciazione delle singole voci in elenco; in caso diverso sono utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che l'appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantità realmente poste in opera.
2. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dal direttore dei lavori.
3. La contabilizzazione delle opere e delle forniture è effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari netti desunti dall'elenco dei prezzi unitari.
4. Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a misura s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta, perfettamente funzionante e fruibile, sotto le condizioni stabilite dal Capitolato speciale d'appalto, secondo quanto indicato negli elaborati progettuali, dalle normative o regole tecniche vigenti e dalla "regola dell'arte".
A puro titolo esemplificativo e non esaustivo si intendono sempre compensati:
 - materiali, apparecchiature e prodotti in genere: ogni spesa per la fornitura, il trasporto in cantiere, la movimentazione all'interno del cantiere, dazi, cali, perdite, sprechi, sfridi, ecc., nessuna esclusa, che venga sostenuta per darli pronti all'impiego e funzionanti, a piede di qualunque opera; si intendono sempre compresi anche i materiali di consumo e di finitura per la successiva posa in opera, la produzione di campioni, provini per collaudi, ecc.;
 - manodopera: ogni spesa per la fornitura di personale in numero adeguato alle opere da eseguire, perfettamente formato e informato, dotato di tutti i dispositivi di protezione individuale e/o collettiva e le misure di sicurezza previste dalle normative e a carico del datore di lavoro; si intendono sempre compresi anche tutti gli oneri di legge in materia sanitaria, previdenziale, assicurativa, ecc.;
 - noli e mezzi d'opera: ogni spesa per dare a piè d'opera i macchinari e mezzi pronti all'uso e per fornire gli operai di idonei attrezzi e utensili, in perfetto stato di manutenzione;

- spese generali: ogni spesa per opere provvisoriale, carichi, trasporti e scarichi in ascesa o discesa, assicurazioni d'ogni specie, indennità di passaggi o di deposito, di cantiere, di discarica, di occupazione temporanea e d'altra specie, ecc., e per quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli oneri tutti che l'Appaltatore dovrà sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente detti o richiamati nei vari articoli del presente Capitolato; si intendono compresi anche tutti gli oneri per la redazione di tutte le documentazioni e le pratiche amministrative di cui all'art. A-4 "Definizione tecnica delle lavorazioni", nessuna esclusa, necessarie a dare corso ai lavori e per la loro successiva manutenzione e collaudo;
 - utile dell'appaltatore.
5. NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI LAVORI

▪ **Generalità**

La quantità dei lavori e delle provviste sarà determinata a misura, a peso, a corpo, in relazione a quanto previsto nell'elenco dei prezzi allegato.

Le misure verranno rilevate in contraddittorio in base all'effettiva esecuzione. Qualora esse risultino maggiori di quelle indicate nei grafici di progetto o di quelle ordinate dalla Direzione, le eccedenze non verranno contabilizzate. Soltanto nel caso che la Direzione dei Lavori abbia ordinato per iscritto maggiori dimensioni se ne terrà conto nella contabilizzazione.

In nessun caso saranno tollerate dimensioni minori di quelle ordinate, le quali potranno essere motivo di rifacimento a carico dell'Appaltatore. Resta sempre salva in ogni caso la possibilità di verifica e rettifica in occasione delle operazioni di collaudo.

▪ **Contabilizzazione delle varianti**

Nel caso di variante in corso d'opera gli importi in più ed in meno sono valutati con i prezzi di progetto e soggetti al ribasso d'asta che ha determinato l'aggiudicazione della gara ovvero con i prezzi offerti dall'appaltatore nella lista in sede di gara.

Le norme di misurazione per la contabilizzazione saranno le seguenti:

1. Rimozioni, demolizioni

Nei prezzi relativi a lavori che comportino demolizioni, anche parziali, deve intendersi sempre compensato ogni onere per il recupero del materiale riutilizzabile e per il carico e trasporto a rifiuto di quello non riutilizzabile.

2. Murature in genere

Tutte le murature in genere, salvo le eccezioni di seguito specificate, saranno misurate geometricamente, a volume od a superficie, secondo la categoria, in base a misure prese sul vivo dei muri, esclusi cioè gli intonaci. Sarà fatta deduzione di tutti i vuoti di luce superiore a 1,00 m² e dei vuoti di canne fumarie, canalizzazioni, ecc., che abbiano sezione superiore a 0,25 m², rimanendo per questi ultimi, all'Appaltatore, l'onere della loro eventuale chiusura con materiale idoneo. Così pure sarà sempre fatta deduzione del volume corrispondente alla parte incastrata di pilastri, piattabande, ecc., di strutture diverse nonché di pietre naturali od artificiali, da pagarsi con altri prezzi di tariffa.

Nei prezzi unitari delle murature di qualsiasi genere, qualora non debbano essere eseguite con paramento di faccia vista, si intende compreso il rinzaffo delle facce visibili dei muri. Tale rinzaffo sarà sempre eseguito, ed è compreso nel prezzo unitario, anche a tergo dei muri che debbono essere poi caricati a terrapieni. Per questi ultimi muri è pure sempre compresa l'eventuale formazione di feritoie regolari e regolarmente disposte per lo scolo delle acque ed in generale quella delle immorsature e la costruzione di tutti gli incastri per la posa in opera

della pietra da taglio od artificiale.

Nei prezzi della muratura di qualsiasi specie si intende compreso ogni onere per la formazione di spalle, sguinci, canne, spigoli, strombature, incassature per imposte di archi, volte e piattabande.

Qualunque sia la curvatura data alla pianta ed alle sezioni dei muri, anche se si debbano costruire sotto raggio, le relative murature non potranno essere comprese nella categoria delle volte e saranno valutate con i prezzi delle murature rette senza alcun compenso in più.

Le ossature di cornici, cornicioni, lesene, pilastri, ecc., di aggetto superiore a 5 cm sul filo esterno del muro, saranno valutate per il loro volume effettivo in aggetto con l'applicazione dei prezzi di tariffa stabiliti per le murature.

Per le ossature di aggetto inferiore ai 5 cm non verrà applicato alcun sovrapprezzo.

Quando la muratura in aggetto è diversa da quella del muro sul quale insiste, la parte incastrata sarà considerata come della stessa specie del muro stesso.

Le murature di mattoni ad una testa od in foglio si misureranno a vuoto per pieno, al rustico, deducendo soltanto le aperture di superficie uguale o superiori a 1 m², intendendo nel prezzo compensata la formazione di sordini, spalle, piattabande, ecc., nonché eventuali intelaiature in legno che la Direzione dei lavori ritenesse opportuno di ordinare allo scopo di fissare i serramenti al telaio anziché alla parete.

3. Controsoffitti

I controsoffitti piani saranno pagati in base alla superficie della loro proiezione orizzontale. È compreso e compensato nel prezzo anche il raccordo con eventuali muri perimetrali curvi, tutte le forniture, magisteri e mezzi d'opera per dare controsoffitti finiti in opera come prescritto nelle norme sui materiali e sui modi di esecuzione; è esclusa e compensata a parte l'orditura portante principale.

4. Pavimenti

I pavimenti, di qualunque genere, saranno valutati in base alla superficie vista tra le pareti dell'ambiente, senza tener conto delle parti comunque incassate o sotto intonaco nonché degli sfridi per tagli od altro.

I prezzi di elenco per ciascun genere di pavimento comprendono l'onere per la fornitura dei materiali e per ogni lavorazione intesa a dare i pavimenti stessi completi e rifiniti con l'esclusione della preparazione del massetto in liscio e rasato per i pavimenti resilienti, tessili ed in legno.

In ciascuno dei prezzi concernenti i pavimenti, anche nel caso di sola posa in opera, si intendono compresi gli oneri, le opere di ripristino e di raccordo con gli intonaci, qualunque possa essere l'entità delle opere stesse.

5. Ponteggi

L'onere relativo alla realizzazione dei ponteggi orizzontali e verticali è sempre compreso nei prezzi di elenco dei lavori.

Per lavorazioni o altezze eccedenti quelle contemplate in elenco prezzi ovvero da realizzare in economia, il noleggio e l'installazione dei ponteggi verrà valutata a m² di effettivo sviluppo orizzontale o verticale secondo quanto previsto nelle voci di elenco.

6. Opere da pittore

Le tinteggiature di pareti, soffitti, volte, ecc. interni o esterni verranno misurate secondo le superfici effettivamente realizzate; le spallette e rientranze inferiori a 15 cm di sviluppo non saranno aggiunte alle superfici di calcolo.

Per i muri di spessore superiore a 15 cm le opere di tinteggiatura saranno valutate a metro quadrato detraendo i vuoti di qualsiasi dimensione e computando a parte tutte le

riquadrate.

L'applicazione di tinteggiatura per lesene, cornicioni, parapetti, architravi, aggetti e pensiline con superfici laterali di sviluppo superiore ai 5 cm o con raggi di curvatura superiori ai 15 cm dovrà essere computata secondo lo sviluppo effettivo.

Le parti di lesene, cornicioni o parapetti con dimensioni inferiori ai 5 o 15 cm indicati saranno considerate come superfici piane.

Le verniciature eseguite su opere metalliche, in legno o simili verranno calcolate, senza considerare i relativi spessori, applicando alle superfici (misurate su una faccia) i coefficienti riportati:

- a) opere metalliche, grandi vetrate, lucernari, etc. (x 0,75)
- b) opere metalliche per cancelli, ringhiere, parapetti (x 2)
- c) infissi vetrati (finestre, porte a vetri, etc.) (x 1)
- d) persiane lamellari, serrande di lamiera, etc. (x 3)
- e) persiane, avvolgibili, lamiere ondulate, etc. (x 2,5)
- f) porte, sportelli, controspartelli, etc. (x 2)

Il prezzo fissato per i lavori di verniciatura e tinteggiatura includerà il trattamento di tutte le guide, gli accessori, i sostegni, le mostre, i telai, i coprifili, i cassonetti, ecc; per le parti in legno o metalliche la verniciatura si intende eseguita su entrambe le facce e con relativi trattamenti di pulizia, anticorrosivi (almeno una mano), e di vernice o smalti nei colori richiesti (almeno due mani), salvo altre prescrizioni.

Le superfici indicate per i serramenti saranno quelle misurate al filo esterno degli stessi (escludendo coprifili o telai).

Il prezzo indicato comprenderà anche tutte le lavorazioni per la pulizia e la preparazione delle superfici interessate.

7. Rivestimenti di pareti

I rivestimenti di piastrelle o di mosaico verranno misurati per la superficie effettiva qualunque sia la sagoma e la posizione delle pareti da rivestire. Nel prezzo al metro quadrato sono comprese la fornitura e la posa in opera di tutti i pezzi speciali di raccordo, angoli, ecc., che saranno computati nella misurazione, nonché l'onere per la preventiva preparazione con malta delle pareti da rivestire, la stuccatura finale dei giunti e la fornitura di collante per rivestimenti.

8. Intonaci

I prezzi degli intonaci saranno applicati alla superficie intonacata senza tener conto delle superfici laterali di risalti, lesene e simili. Tuttavia saranno valutate anche tali superfici laterali quando la loro larghezza superi 5 cm. Varranno sia per superfici piane che curve. L'esecuzione di gusci di raccordo, se richiesti, negli angoli fra pareti e soffitto e fra pareti e pareti, con raggio non superiore a 15 cm, è pure compresa nel prezzo, avuto riguardo che gli intonaci verranno misurati anche in questo caso come se esistessero gli spigoli vivi.

Nel prezzo degli intonaci è compreso l'onere della ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere, della muratura di eventuali ganci al soffitto e delle riprese contro pavimenti, zoccolatura e serramenti.

I prezzi dell'elenco valgono anche per intonaci su murature di mattoni forati dello spessore di una testa, essendo essi comprensivi dell'onere dell'intasamento dei fori dei laterizi.

Gli intonaci interni sui muri di spessore maggiore di 15 cm saranno computati a vuoto per pieno, a compenso dell'intonaco nelle riquadrature dei vani, che non saranno perciò sviluppate. Tuttavia saranno detratti i vani di superficie maggiore di 4 m², valutando a parte la riquadratura di detti vani.

Gli intonaci interni su tramezzi in foglio o ad una testa saranno computati per la loro superficie effettiva, dovranno essere pertanto detratti tutti i vuoti di qualunque dimensione

essi siano ed aggiunte le loro riquadrature.

Nessuno speciale compenso sarà dovuto per gli intonaci eseguiti a piccoli tratti anche in corrispondenza di spalle e mazzette di vani di porte e finestre.

9. Tinteggiature, coloriture e verniciature

Nei prezzi delle tinteggiature, coloriture e verniciature in genere sono compresi tutti gli oneri prescritti nelle norme sui materiali e sui modi di esecuzione del presente capitolato oltre a quelli per mezzi d'opera, trasporto, sfilatura e rinfilatura di infissi, ecc.

Le tinteggiature interne ed esterne per pareti e soffitti saranno in generale misurate con le stesse norme sancite per gli intonaci.

Per la coloritura o verniciatura degli infissi e simili si osservano le norme seguenti:

per le porte, bussole e simili, si computerà due volte la luce netta dell'infisso, oltre alla mostra o allo sguincio, se ci sono, non detraendo l'eventuale superficie del vetro.

È compresa con ciò anche la verniciatura del telaio per muri grossi o del cassettoncino tipo romano per tramezzi e dell'imbotto tipo lombardo, pure per tramezzi. La misurazione della mostra e dello sguincio sarà eseguita in proiezione su piano verticale parallelo a quello medio della bussola (chiusa) senza tener conto di sagome, risalti o risvolti;

per le opere di ferro semplici e senza ornati, quali finestre grandi e vetrate e lucernari, serrande avvolgibili a maglia, saranno computati i tre quarti della loro superficie complessiva, misurata sempre in proiezione, ritenendo così compensata la coloritura di sostegni, grappe e simili accessori, dei quali non si terrà conto alcuno nella misurazione; p

per le opere di ferro di tipo normale a disegno, quali ringhiere, cancelli anche riducibili, inferriate e simili, sarà computata due volte l'intera loro superficie, misurata con le norme e con le conclusioni di cui al punto precedente;

per le serrande di lamiera ondulata o ad elementi di lamiera sarà computato due volte e mezza la luce netta del vano, in altezza, tra la soglia e la battitura della serranda, intendendo con ciò compensato anche la coloritura della superficie non in vista.

Tutte le coloriture o verniciature si intendono eseguite su ambo le facce e con rispettivi prezzi di elenco si intende altresì compensata la coloritura, o verniciatura di nottole, braccioletti e simili accessori.

10. Infissi

Gli infissi, come porte, finestre, vetrate, coprirulli e simili, saranno valutati a singolo elemento od al metro quadrato di superficie misurata all'esterno delle mostre e coprifili e compensati con le rispettive voci d'elenco.

Nei prezzi sono compresi i controtelai da murare, tutte le ferramenta e le eventuali pompe a pavimento per la chiusura automatica delle vetrate, nonché tutti gli oneri derivanti dall'osservanza delle norme e prescrizioni sui materiali e sui modi di esecuzione.

Le parti centinate saranno valutate secondo la superficie del minimo rettangolo circoscritto, ad infisso chiuso, compreso come sopra il telaio maestro, se esistente. Nel prezzo degli infissi sono comprese mostre e contromostre.

Gli spessori indicati nelle varie voci della tariffa sono quelli che debbono risultare a lavoro compiuto.

Tutti gli infissi dovranno essere sempre provvisti delle ferramenta di sostegno e di chiusura, delle codette a muro, maniglie e di ogni altro accessorio occorrente per il loro buon funzionamento. Essi dovranno inoltre corrispondere in ogni particolare ai campioni approvati dalla Direzione dei Lavori.

I prezzi elencati comprendono la fornitura a piè d'opera dell'infisso e dei relativi accessori di cui sopra, l'onere dello scarico e del trasporto sino ai singoli vani di destinazione e la posa in opera.

11. Lavori di metallo

Tutti i lavori di metallo saranno in generale valutati a peso ed i relativi prezzi verranno applicati al peso effettivo dei metalli stessi a lavorazione completamente ultimata e determinato prima della loro posa in opera, con pesatura diretta fatta in contraddittorio ed a spese dell'Appaltatore, escluse ben inteso dal peso le verniciature e coloriture.

Nei prezzi dei lavori in metallo è compreso ogni e qualunque compenso per forniture accessorie, per lavorazioni, montatura e posizione in opera.

12. Opere di assistenza agli impianti

Le opere e gli oneri di assistenza di tutti gli impianti compensano e comprendono le seguenti prestazioni: scarico dagli automezzi, collocazione in loco compreso il tiro in alto ai vari piani e sistemazione in magazzino di tutti i materiali pertinenti agli impianti;

Apertura e chiusura di tracce, predisposizione e formazione di fori ed asole su murature e strutture di calcestruzzo armato;

Muratura di scatole, cassette, sportelli, controtelai di bocchette, serrande e griglie, guide e porte ascensori; fissaggio di apparecchiature in genere ai relativi basamenti e supporti;

Formazione di basamenti di calcestruzzo o muratura e, ove richiesto, la interposizione di strato isolante, baggioli, ancoraggi di fondazione e nicchie;

Manovalanza e mezzi d'opera in aiuto ai montatori per la movimentazione inerente alla posa in opera di quei materiali che per il loro peso e/o volume esigono tali prestazioni;

I materiali di consumo ed i mezzi d'opera occorrenti per le prestazioni di cui sopra; il trasporto alla discarica dei materiali di risulta delle lavorazioni;

Scavi e rinterri relativi a tubazioni od apparecchiature poste interrato; ponteggi di servizio interni ed esterni.

Le opere e gli oneri di assistenza agli impianti dovranno essere calcolate in ore lavoro sulla base della categoria della manodopera impiegata e della quantità di materiali necessari e riferiti a ciascun gruppo di lavoro.

13. Manodopera

Gli operai dovranno essere idonei al lavoro per il quale sono richiesti e dovranno essere provvisti dei necessari attrezzi.

L'Appaltatore è obbligato, senza compenso alcuno, a sostituire tutti quegli operai che non soddisfino la Direzione dei Lavori.

Circa le prestazioni di mano d'opera saranno osservate le disposizioni e convenzioni stabilite dalle leggi e dai contratti collettivi di lavoro.

Ai sensi e per gli effetti dell'art 11 del D. Lgs. n. 36/2023, nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'Appaltatore si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori anzidetti.

L'Appaltatore si obbliga altresì ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci.

I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale della stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

14. Noleggi

Le macchine e gli attrezzi dati a noleggio devono essere in perfetto stato di esercizio ed essere provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento.

Sono a carico esclusivo dell'Appaltatore la manutenzione degli attrezzi e prezzi di noleggio di meccanismi in genere, si intendono corrisposti per tutto il tempo durante il quale i

meccanismi rimangono a piè d'opera a disposizione dell'Amministrazione, e cioè anche per le ore in cui i meccanismi stessi non funzionano, applicandosi il prezzo prestabilito.

Nel prezzo di noleggio sono compresi gli oneri e tutte le spese per il trasporto a pie d'opera, montaggio, smontaggio ed allontanamento di detti meccanismi.

Per il noleggio di carri ed autocarri il prezzo verrà corrisposto soltanto per le ore di effettivo lavoro, rimanendo escluso ogni compenso per qualsiasi altra causa o perdita di tempo.

15. Trasporti

I trasporti di terre o altro materiale sciolto verranno valutati in base al volume prima dello scavo, per le materie in cumulo prima del carico su mezzo, senza tener conto dell'aumento di volume all'atto dello scavo o del carico, oppure a peso con riferimento alla distanza. Qualora non sia diversamente precisato in contratto, sarà compreso il carico e lo scarico dei materiali ed ogni spesa per dare il mezzo di trasporto in piena efficienza. Con i prezzi dei trasporti si intende compensata anche la spesa per materiali di consumo, il servizio del conducente, e ogni altra spesa occorrente.

I mezzi di trasporto per i lavori in economia debbono essere forniti in pieno stato di efficienza e corrispondere alle prescritte caratteristiche.

ART. 21 - VALUTAZIONE DEI MANUFATTI E DEI MATERIALI A PIÈ D'OPERA

1. In sede di contabilizzazione delle rate di acconto, all'importo dei lavori eseguiti è aggiunta la metà di quello dei materiali provvisti a piè d'opera, destinati ad essere impiegati in opere definitive facenti parte dell'appalto, qualora accettati dal Direttore dei lavori secondo quanto previsto alla parte seconda del presente capitolato, da valutarsi a prezzo di contratto o, in difetto, ai prezzi di stima.

ART. 22 - VARIANTI

1. Variazioni ai lavori in corso di esecuzione sono ammesse esclusivamente nei casi, forme e limiti previsti dall'articolo 120 del d.lgs. 36/2023, con l'osservanza delle prescrizioni stabilite dal medesimo articolo, nonché dall'art. 5, allegato II.14 del d.lgs. 36/2023.
2. Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione lavori, recante anche gli estremi dell'approvazione da parte della Stazione appaltante, ove questa sia prescritta dalla legge o dal regolamento.
3. Qualunque reclamo o riserva che l'appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto alla direzione lavori prima dell'esecuzione dell'opera oggetto della contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, se non vi è accordo preventivo scritto prima dell'inizio dell'opera oggetto di tali richieste.
4. La variante deve comprendere, ove ritenuto necessario dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, l'adeguamento del piano di sicurezza e di coordinamento con i relativi costi non assoggettati a ribasso, nonché l'adeguamento dei piani operativi di sicurezza.
5. Non sono considerati varianti, ai sensi del comma 1, gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio che non comportino un aumento o diminuzione dell'importo contrattuale dando una preventiva comunicazione al RUP.
6. Ai sensi dell'art. 120, comma 9, del d.lgs. 36/2023 questo Istituto committente si riserva la facoltà di imporre all'esecutore lavorazioni in diminuzione o in aumento quando ciò si renda necessario, nei limiti di un quinto.

ART. 23 - VALUTAZIONE NUOVI LAVORI E NUOVI PREZZI

1. Le eventuali varianti sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale.
2. Qualora tra questi non siano previsti prezzi per i lavori in variante, si procede all'utilizzo dei prezzi o, in mancanza, alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento, con i criteri di cui all'art. 5 allegato II.14 del d.lgs. 36/2023. Tutti i nuovi prezzi sono soggetti al ribasso di gara.

ART. 24 - ANTICIPAZIONE

1. L'Appaltatore ha diritto a ricevere l'anticipazione del prezzo d'appalto nella misura del 20% del valore del contratto ai sensi dell'articolo 125 del d.lgs. 36/2023.

ART. 25 - PAGAMENTO IN ACCONTO

1. L'appaltatore avrà diritto al pagamento di un acconto corrispondente allo stato di avanzamento lavori per l'avvenuta ultimazione della FASE I, come definita al precedente art. 1, comma 4, nei termini previsti al precedente art. 15, comma 2.
2. **Non verranno contabilizzate lavorazioni per le quali non siano state fornite, prima della messa in opera, tutte le certificazioni dei materiali secondo normativa vigente (marcatura CE, dichiarazioni di conformità, ecc.)**
3. A garanzia dell'osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.
4. All'avvenuto raggiungimento dello stato di avanzamento, come indicato nel precedente comma 1, il direttore dei lavori redige tempestivamente la relativa contabilità e rilascia prontamente lo stato di avanzamento dei lavori; Il responsabile unico del procedimento emette il certificato di pagamento entro i successivi 7 giorni, subordinatamente all'acquisizione del DURC dell'appaltatore e delle eventuali imprese subappaltatrici.
5. L'Amministrazione committente provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 giorni previo ricevimento di fattura in formato elettronico indirizzata al CUU UBF66C che identifica l'Istituto.

ART. 26 - PAGAMENTI A SALDO

1. Il conto finale dei lavori è redatto entro 30 (trenta) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale, è sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al R.U.P.; con il conto finale è accertato e proposto l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all'emissione del certificato di regolare esecuzione.
2. La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all'articolo 25, comma 3, nulla ostando, è pagata entro 60 (sessanta) giorni dall'emissione del certificato di regolare esecuzione, subordinatamente alla presentazione, da parte dell'appaltatore presenti, della apposita garanzia fideiussoria prevista dall'articolo 106, del d.lgs. 36/2023, emessa nei termini e alle

condizioni che seguono:

- a) un importo garantito almeno pari all'importo della rata di saldo, maggiorato dell'I.V.A. all'aliquota di legge, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo di due anni;
 - b) efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo con estinzione due anni dopo l'emissione dei certificati di regolare esecuzione;
 - c) prestata con atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o con polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.4, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.4 allegato al predetto decreto.
3. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.
 4. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione appaltante entro 24 (ventiquattro) mesi dall'ultimazione dei lavori riconosciuta e accettata.
 5. L'appaltatore e il direttore dei lavori devono utilizzare la massima diligenza e professionalità, nonché improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontrabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio.

ART. 27 - REVISIONE PREZZI

1. La revisione dei prezzi è disciplinata dall'art. 60 del d.lgs. 36/2023.
2. Saranno valutate, ai fini della revisione prezzi, eventuali variazioni del costo dell'opera derivanti dal verificarsi di eventi e circostanze imprevisi ed imprevedibili di natura oggettiva, totalmente estranei alla normale alea di impresa e non riconducibili alle fattispecie previste all'art. 120, comma 1, lettera c) del d.lgs. 36/2023.
3. Le variazioni di prezzo, in aumento o in diminuzione, saranno valutate soltanto se risultino superiori al cinque per cento rispetto dell'importo complessivo dell'opera, secondo l'indice previsto al terzo comma del medesimo art. 60.
4. In tal caso si procederà a compensazione, in aumento o in diminuzione, in relazione alle prestazioni da eseguire, per la percentuale eccedente il 5 % e, comunque, in misura pari all'80% della variazione stessa, nel limite delle risorse specificate dal quinto comma del medesimo art. 60.

CAPO 5. GARANZIE

ART. 28 - CAUZIONI

1. Per la partecipazione alla negoziazione su piattaforma non viene richiesta la presentazione di una garanzia provvisoria, ai sensi dell'art. 53, comma 1, del d.lgs. 36/2023
2. Per la sottoscrizione del contratto d'appalto e l'esecuzione dei lavori, l'appaltatore è tenuto a costituire una cauzione definitiva pari al 5% del valore di aggiudicazione, nelle forme e nei modi stabiliti dall'art. 53 del d.lgs. 36/2023.

ART. 29 - ASSICURAZIONI R.C.

1. Ai sensi dell'art. 117, comma 10 del d.lgs. 36/2023, l'esecutore dei lavori è obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori anche una polizza di assicurazione:
 - a) che copra i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori: l'importo della somma da assicurare è pari all'importo del contratto risultante dall'aggiudicazione.
 - b) che assicuri la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori: il massimale è pari 500.000,00 euro
2. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.
3. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante.
4. La garanzia prestata dall'appaltatore copre, senza alcuna riserva, anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici.

CAPO 6. DISPOSIZIONI PER LA FASE ESECUTIVA

ART. 30 - ADEMPIMENTI PRELIMINARI IN MATERIA DI SICUREZZA

1. Ai sensi dell'articolo 90, comma 9, D. L.vo n. 81/2008 e del relativo allegato XVII, l'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, entro il termine prescritto da quest'ultima con apposita richiesta o, in assenza di questa, entro 30 giorni dall'aggiudicazione definitiva e comunque prima della redazione del verbale di consegna dei lavori se questi sono iniziati nelle more della stipula del contratto la seguente documentazione:
 - a) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e, se del caso, alle casse edili;
 - b) una dichiarazione relativa al C.C.N.L. stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;
 - c) l'indicazione della propria esatta ragione sociale, numeri di codice fiscale e di partita IVA, numero REA ai fini dell'acquisizione d'ufficio del certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;
 - d) il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del D. L.vo n. 81/2008.
 - e) nominativo e recapiti del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione di cui all'articolo 31 del D. L.vo n. 81/2008.
 - f) nominativo e recapiti del proprio Medico competente di cui all'articolo 38 del D. L.vo n. 81/2008;
 - g) il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 89 del D.Lgs. 81/2008.
2. Fermo restando quanto previsto all'articolo 41, comma 1, l'impresa affidataria comunica alla Stazione appaltante gli opportuni atti di delega di cui all'articolo 16 del D. L.vo n. 81/2008.
3. L'appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui sopra anche nel corso dei lavori ogni

qualvolta nel cantiere operi legittimamente un'impresa esecutrice o un lavoratore autonomo non previsti inizialmente.

ART. 31 - NORME DI SICUREZZA GENERALI E SICUREZZA NEL CANTIERE

1. È fatto obbligo all'appaltatore:
 - a) ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del D. L.vo n. 81/2008 e all'allegato XIII allo stesso decreto nonché le altre disposizioni del medesimo decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere;
 - b) a rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene, nell'osservanza delle disposizioni degli articoli da 108 a 155 del D. L.vo n. 81/2008 e dei suoi allegati;
 - c) a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori affidati;
 - d) ad osservare le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere, in quanto non in contrasto con le presenti disposizioni.
2. L'appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
3. L'appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «incident and injury free».
4. L'appaltatore non può iniziare o continuare i lavori se è in difetto nell'applicazione di quanto stabilito dal presente Capitolato in materia di sicurezza.

ART. 32 - PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

1. L'Appaltatore è tenuto ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e coordinamento facente parte del progetto definitivo esecutivo e le eventuali modifiche ed integrazioni approvate o accettate dal coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva ai sensi di quanto previsto ai commi successivi.
2. L'Appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva una o più proposte motivate di modificazione o integrazione al piano di sicurezza e coordinamento nei seguenti casi:
 - a) Per adeguare i contenuti alle proprie tecnologie;
 - b) Quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori;
 - c) Per garantire il rispetto delle norme sulla prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano, anche a seguito di rilievi da parte di organi di vigilanza.
3. Dal momento che le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'appaltatore, questo ha diritto a che il coordinatore si pronunci nel merito tempestivamente con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere.

ART. 33 - PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA

1. L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al Committente il piano operativo di sicurezza per quanto

- attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza, redatto ai sensi dell'articolo 89, comma 1, lettera h), del D. L.vo n. 81/2008 e del punto 3.2 dell'allegato XV al predetto decreto, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del citato D. L.vo n. 81/2008, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.
2. Ai sensi dell'articolo 119, comma 15, del d.lgs. 36/2023, l'appaltatore è tenuto ad acquisire i piani operativi di sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore.
 3. Ai sensi dell'articolo 96, comma 1-bis, del D. L.vo n. 81/2008, il piano operativo di sicurezza non è necessario per gli operatori che si limitano a fornire materiali o attrezzature; restano fermi per i predetti operatori gli obblighi di cui all'articolo 26 del citato D. L.vo n. 81/2008.

ART. 34 - OSSERVANZA E ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA

1. L'appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria; Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.
2. Il piano di sicurezza e coordinamento ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto, ancorché non materialmente allegati. Le gravi o ripetute violazioni da parte dell'appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.
3. Ai sensi dell'articolo 119, comma 15, del d.lgs. 36/2023, l'appaltatore è solidalmente responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questi ultimi, degli obblighi di sicurezza.

ART. 35 - SUBAPPALTO

1. Il subappalto è disciplinato dall'art. 119 del d.lgs. 36/2023.
2. Ai sensi dell'art. 119, comma 1 è nullo l'accordo con cui è affidata l'integrale esecuzione delle lavorazioni appaltate nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente (OG1).
3. Ai sensi dell'art. 119, comma 2, si precisa che tutte le lavorazioni sono liberamente subappaltabili con la sola esclusione dell'allestimento e sezionamento dell'area di cantiere che devono essere eseguita personalmente dall'Appaltatore.
4. Parimenti, ai sensi ai dell'art. 119, comma 2, si precisa che le lavorazioni rimanenti pur essendo subappaltabili, non possono formare oggetto di ulteriore subappalto.
5. Ai sensi dell'art. 105, comma 4, del D. L.vo n. 50/2016 ss.mm.ii **NON** è ammesso il subappalto ad imprese che, in qualsiasi forma, abbiano partecipato alla presente procedura.
6. La volontà di avvalersi del subappalto deve essere manifestata in sede di offerta, altrimenti il subappalto è inammissibile. La volontà di avvalersi del subappalto di lavorazioni già oggetto di subappalto deve essere indicata dal subappaltatore nel contratto di subappalto stipulato dall'appaltatore.
7. Tutte le modalità e prescrizioni in materia di subappalto trovano applicazione anche ai casi di "subappalto a cascata".

ART. 36 - RESPONSABILITÀ IN MATERIA DI SUBAPPALTO

1. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.
2. Il direttore dei lavori e il R.U.P., nonché l'eventuale coordinatore per l'esecuzione in materia di sicurezza di cui all'articolo 92 del D. L.vo n. 81/2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e di esecuzione dei contratti di subappalto.
3. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilità, per la Stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall'articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246.

ART. 37 - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE IN MATERIA DI PERSONALE

1. È fatto obbligo all'Appaltatore di:
 - a) comunicare i nominativi di un referente tecnico e del personale impiegato nell'appalto con le relative qualifiche contrattuali e la formazione ricevuta.
 - b) Impiegare nell'appalto personale di sicura moralità, il quale sarà tenuto ad osservare diligentemente tutte le norme e disposizioni generali e disciplinari in vigore presso l'Istituto, incluso il codice di comportamento dei dipendenti approvato con decreto n. 102 del 16 marzo 2023 e reperibile sul sito web dell'Istituto alla sezione Albo Aziendale. L'Appaltatore è, comunque, responsabile del comportamento dei propri dipendenti e dell'osservanza da parte degli stessi degli obblighi nascenti dall'attuazione del presente contratto.
 - c) Munire il proprio personale di:
 - targhetta di riconoscimento a norma dell'art. 26, comma 8 del d.lgs. 09.04.2008 n. 81;
 - divisa di lavoro, Dispositivi di Protezione Individuale, mezzi, strumentazioni, utensili e sistemi di comunicazione necessari per la realizzazione dei lavori oggetto dell'appalto. Le spese per la divisa di lavoro, le tessere, i distintivi e ogni altra spesa affine o conseguente all'organizzazione del personale dipendente sono a completo carico dell'Appaltatore e dovranno, pertanto, intendersi compensati dall'offerta economica presentata.
 - d) Applicare, nei confronti dei lavoratori impegnati nell'esecuzione dell'appalto, integralmente il contratto nazionale di lavoro in vigore per la categoria e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, per il tempo e nella località di espletamento dell'attività. I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica.
 - e) Adempiere a tutti gli obblighi assicurativi, contributivi e previdenziali con particolare riferimento all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nonché alle prescrizioni inerenti alla sicurezza nei luoghi di lavoro previste dal d.lgs. n. 81/2008.

ART. 38 - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE IN MATERIA DI CONTABILITA' DEI LAVORI

1. L'appaltatore è obbligato:
 - a) ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni se egli, invitato non si presenta;
 - b) a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dal direttore dei lavori, subito dopo la firma di questi;
 - c) a consegnare al direttore lavori, con tempestività, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni previste dal presente Capitolato speciale e ordinate dal direttore dei lavori che per la loro natura si giustificano mediante fattura;
 - d) a consegnare al direttore dei lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dal direttore dei lavori.
2. L'appaltatore deve produrre alla direzione dei lavori un'adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di particolare complessità, o non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione oppure a richiesta della direzione dei lavori. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la data e l'ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.

ART. 39 - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE IN MATERIA AMBIENTALE

1. Sono a carico e a cura dell'appaltatore tutti gli adempimenti imposti dalla normativa ambientale, compreso l'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti, indipendentemente dal numero dei dipendenti e dalla tipologia dei rifiuti prodotti.
2. Sono, altresì, infine a carico e cura dell'appaltatore gli adempimenti che dovessero essere imposti da norme sopravvenute.

ART. 40 - CUSTODIA DEL CANTIERE

1. È a carico e a cura dell'appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della Stazione appaltante.

ART. 40 - CUSTODIA DEL CANTIERE

1. È a carico e a cura dell'appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della Stazione appaltante.

ART. 41 - OBBLIGHI IN MATERIA DI TRACCIABILITA'

1. L'appaltatore si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge

136/2010.

2. Ogni pagamento effettuato deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG e il CUP relativi al presente appalto.
3. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento; in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.
4. Ai sensi dell'articolo 4 della Legge n. 136/2010, la proprietà degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per l'attività del cantiere deve essere facilmente individuabile; a tale scopo la bolla di consegna del materiale deve indicare il numero di targa dell'automezzo e le generalità del proprietario nonché, se diverso, del locatario, del comodatario, dell'usufruttuario o del soggetto che ne abbia comunque la stabile disponibilità.

ART. 42 - CARTELLO DI CANTIERE

1. L'appaltatore deve predisporre ed esporre in sito numero uno esemplare del cartello indicatore, con le dimensioni di almeno cm. 100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell'1 giugno 1990, n. 1729/UL, nonché, se del caso, le indicazioni di cui all'articolo 12 del D M. 22 gennaio 2008, n. 37.

ART. 43 - ALTRI ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE

1. Oltre agli oneri di legge e a quelli previsti dal presente Capitolato Speciale d'Appalto e da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell'appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono:
 - a) la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore dei lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d'arte, richiedendo al direttore dei lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere;
 - b) il rispetto scrupoloso delle prescrizioni previste all'interno del DUVRI e del PSC o impartite dalla DL volte ad evitare che l'esecuzione dei lavori comporti ripercussioni sulle attività sanitarie parallelamente svolte dall'Istituto;
 - c) gli oneri relativi alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprietà pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia e la manutenzione del cantiere stesso;
 - d) l'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'appaltatore a termini di contratto;
 - e) l'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla direzione lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni e l'esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa direzione lavori su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni; in particolare è fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto, datato e

- conservato;
- f) l'esecuzione del rilievo delle tubature dell'impianto dei gas medicali e obbligo di eseguire tutte le prove richieste dalla Direzione Lavori al fine di collaudare le componenti tecnologiche richieste;
 - g) le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal capitolato;
 - h) il mantenimento, fino all'emissione del certificato di regolare esecuzione, della continuità degli scoli delle acque e del transito sugli spazi adiacenti le opere da eseguire;
 - i) il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della direzione lavori, comunque all'interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto della Stazione appaltante e per i quali competono a termini di contratto all'appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall'appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore;
 - j) la concessione, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non compresi nel presente appalto, l'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all'esecuzione dei lavori che la Stazione appaltante intenderà eseguire direttamente oppure a mezzo di altre ditte dalle quali, come dalla Stazione appaltante, l'appaltatore non potrà pretendere compensi di sorta, tranne che per l'impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;
 - k) la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte;
 - l) l'esecuzione di un'opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal presente capitolato o sia richiesto dalla direzione dei lavori, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili, nonché la fornitura al Direttore Lavori, prima della posa in opera di qualsiasi materiale o l'esecuzione di una qualsiasi tipologia di lavoro, della campionatura dei materiali, dei dettagli costruttivi e delle schede tecniche relativi alla posa in opera;
 - m) la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza;
 - n) la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;
 - o) la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per le finalità di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal presente capitolato o precisato da parte della direzione lavori con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale;
 - p) l'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'appaltatore l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma;
 - q) l'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle

- vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell'appaltatore, restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.
- r) la dimostrazione dei pesi, a richiesta del Direttore Lavori, presso le pubbliche o private stazioni di pesatura;
 - s) gli adempimenti di cui alla Legge n. 1086/1971, al deposito della documentazione presso l'ufficio comunale competente e quant'altro derivato dalla legge sopra richiamata;
 - t) il divieto di autorizzare terzi alla pubblicazione di notizie, fotografie e disegni delle opere oggetto dell'appalto salvo esplicita autorizzazione scritta della Stazione appaltante;
 - u) l'ottemperanza alle prescrizioni previste dal DPCM del 1 marzo 1991 e successive modificazioni in materia di esposizioni ai rumori;
 - v) il completo sgombero del cantiere entro 15 giorni dal positivo collaudo provvisorio delle opere;
 - w) l'installazione di idonei dispositivi e/o attrezzature per l'abbattimento della produzione delle polveri durante tutte le fasi lavorative.

CAPO 7. ULTIMAZIONE E COLLAUDO

ART. 44 - ULTIMAZIONE DEI LAVORI E GRATUITA MANUTENZIONE

1. Dopo la formale comunicazione scritta dell'impresa appaltatrice di ultimazione dei lavori, il direttore dei lavori procede tempestivamente all'accertamento sommario dell'esecuzione delle opere e redige il certificato di ultimazione.
2. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l'appaltatore è tenuto a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno alla Stazione appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall'articolo 11 in proporzione all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.
3. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con l'approvazione finale del certificato di regolare esecuzione da parte della Stazione appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dal presente Capitolato speciale.
4. **I lavori potranno considerarsi conclusi solo dopo la consegna di tutta la documentazione a corredo delle opere realizzate (ad esempio dichiarazioni di conformità). Pertanto, in caso di mancata o incompleta consegna, non può ritenersi verificata l'ultimazione dei lavori e il direttore dei lavori non può redigere il certificato di ultimazione con la conseguenza che il certificato, se redatto, non è efficace e non decorrono i termini per il pagamento del saldo del rezzo d'appalto di cui all'articolo 26.**

ART. 45 - TERMINI PER L'ACCERTAMENTO DELLA REGOLARE ESECUZIONE

1. Il certificato di regolare esecuzione è essere emesso entro tre mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio. Esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il certificato di regolare esecuzione si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto.

2. Durante l'esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di controllo o ogni altro accertamento, volti a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente Capitolato speciale o nel contratto.

ART. 46 - PRESA IN CONSEGNA DEI LAVORI ULTIMATI

1. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche subito dopo l'ultimazione dei lavori nel caso in cui l'accertamento sommario abbia avuto esito positivo.
2. Se la Stazione appaltante si avvale di tale facoltà, comunicata all'appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore non si può opporre per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.
3. L'appaltatore può chiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.
4. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del R.U.P., in presenza dell'appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.
5. Se la Stazione appaltante non si trova nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l'ultimazione dei lavori, l'appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal presente Capitolato speciale.

CAPO 8. NORME FINALI

ART. 47 - RISERVE E CONTROVERSE

1. Per le eventuali riserve dell'appaltatore trova applicazione l'art. 7, allegato II.14 del d.lgs. 36/2023.
2. La definizione di eventuali riserve iscritte dall'Appaltatore nel registro di contabilità viene effettuata mediante accordo bonario, nei casi e con le modalità previste dall'art. 210 del d.lgs. 36/2023.
3. Ogni altra controversia inerente o conseguente al presente appalto sarà devoluta all'Autorità Giurisdizionale Ordinaria. Per ogni controversia è competente in via esclusiva il Foro di Trieste.

ART. 48 - SPESE

1. Sono a carico dell'appaltatore:
 - a) le spese contrattuali;
 - b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
 - c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;
 - d) le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

ART. 49 - RINVIO

1. Per quanto non espressamente disposto dal presente Capitolato si fa rinvio al d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e ai suoi allegati, nonché alle specifiche normative di settore che disciplinano particolari ambiti prestazionali oggetto del presente capitolato.